

Codice A1419A

D.D. 13 gennaio 2022, n. 38

**Associazione "CasaOz Onlus" con sede in Torino. Presa d'atto modifica dello Statuto.**



**ATTO DD 38/A1419A/2022**

**DEL 13/01/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale**

**OGGETTO:** Associazione "CasaOz Onlus" con sede in Torino. Presa d'atto modifica dello Statuto.

Premesso che:

con nota acquisita in data 18/01/2021 al prot. n. 5520 è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto dell'associazione "CasaOz Onlus" con sede in Torino, C.F 97668930015, Corso Moncalieri, 262;

l'Ente medesimo risulta essere stato iscritto in data 05/06/2006 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 700;

l'associazione "CasaOz Onlus", al fine di adeguare lo Statuto al D.lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, ha deliberato di approvare un nuovo Statuto come da atto rep. n. 43722 in data 28/10/2020, registrato a Torino in data 05/11/2020 al n. 43982, a rogito della dott.ssa Grazia Prevete, notaio in Torino;

vista la nota prot. n. 26442 del 27.05.2021 con la quale sono state richieste modifiche circa alcuni articoli dello statuto dell'Ente, disponendo la sospensione del procedimento di cui trattasi;

vista la nota di preavviso di diniego prot n. 39543 del 09/11/2021, con la quale si assegnavano ulteriori 10 giorni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 per presentare i chiarimenti e le integrazioni richieste;

vista la comunicazione acquisita al prot. n. 41582 del 23/11/2021 con la quale veniva comunicata la data dell'appuntamento presso il notaio per procedere alle modifiche statutarie richieste;

visto il riscontro acquisito al ns. prot. n. 828 dell'11/01/2022, con cui l'Associazione, accogliendo i rilievi mossi dagli uffici dell'Amministrazione, ha inoltrato atto rep. n. 44396 del 02/12/2021

registrato a Torino il 13/12/2021 al n. 61032 a rogito della dott.ssa Grazia Prevete;

considerato che, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, per le ONLUS continuano ad applicarsi le norme previgenti all'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore;

considerato altresì che per le ONLUS – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale disciplinate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le disposizioni in materia fiscale si applicheranno agli enti iscritti nel R.U.N.T.S. a decorrere dal termine previsto dall'art. 104 comma 2 del citato D.Lgs. 117/2017;

preso atto che, allorquando avverrà l'iscrizione della Associazione presso il Registro Unico del Terzo Settore, la sua denominazione sarà integrata dall'acronimo "ETS";

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

#### **DETERMINA**

- di prendere atto del nuovo Statuto dell' Associazione "CasaOz Onlus" con sede in Torino, C.F 97668930015, Corso Moncalieri, 262, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di iscrivere al n. 700 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private il nuovo Statuto, prevedendo inoltre che, allorquando avverrà l'iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, la denominazione della Associazione sarà integrata dall'acronimo "ETS".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,  
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

## ALLEGATO "A" AL N. 16413 DI RACCOLTA

### STATUTO SOCIALE

#### Articolo 1

##### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita un'Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, sotto la denominazione, senza vincoli grafici

CasaOz Onlus.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente di Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha la sua sede in Torino e potrà istituire, con delibera dell'assemblea, sedi secondarie nel territorio della Regione Piemonte.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### Articolo 2

##### SCOPO - OGGETTO

L'ente è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, opera prevalentemente nella Regione Piemonte e si prefigge quale scopo primario accogliere e accompagnare i bambini e i ragazzi che vivono la malattia e tutti coloro che stanno accanto a loro e li aiutano a migliorare la propria condizione.

L'Associazione, nel perseguimento delle sue finalità ed ai sensi dell'articolo 5 Dlgs 117/2011, si propone di svolgere, in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale e di utilità e solidarietà sociale aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociali
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
- promozione della cultura della legalità;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

L'ente si propone di promuovere e fornire aiuto nell'elaborazione di un percorso di ritorno alla normalità sociale per il bambino ammalato e per la sua famiglia considerata nel suo insieme e nei singoli componenti e di sostenere il processo di **metabolizzazione** dell'evento traumatico, che si definisce al momento della diagnosi della patologia attraverso un supporto professionalmente qualificato che garantisca l'accudimento, l'ascolto, l'accoglienza, la "coccola".

In particolare, l'Associazione intende raggiungere i suoi obiettivi attraverso queste attività:

- sostegno psicologico ai bambini ammalati e alle loro famiglie attraverso counseling, gruppi di mutuo aiuto, psicodramma;
- accoglienza per le famiglie, i ragazzi e i bambini ammalati;
- socializzazione fra le famiglie e fra i bambini anche attraverso gite, feste e brevi soggiorni;
- servizi di assistenza alle famiglie, quali ad esempio sostegno scolastico e di doposcuola, intrattenimento e assistenza ludico-educativa dei bambini malati e dei loro fratelli e sorelle anche attraverso il supporto di volontari;
- laboratori in varie discipline secondo il modello della terapia ricreativa con la finalità di offrire agli ospiti momenti di scoperta del proprio potenziale e delle proprie abilità;
- servizi di orientamento nel disbrigo degli adempimenti burocratici connessi alla situazione di malattia;
- collegamento e sinergia con strutture sanitarie o associative già esistenti sul territorio al fine di cooperare al superamento della situazione di solitudine ingenerata dalla malattia e favorire l'accudimento del bambino malato e la comunicazione fra le famiglie e gli enti che hanno in carico il bambino;
- fornire un supporto alla formazione e all'aggiornamento di operatori sociali e del mondo del Terzo settore sull'accompagnamento e sostegno nella malattia;
- partecipare a progetti europei ed iniziative transnazionali con l'obiettivo di innovare i propri servizi e realizzare servizi sempre più adeguati ai fabbisogni degli ospiti.

Essa può svolgere le sue attività' in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni. L'associazione può anche farsi promotrice di iniziative di carattere **cooperativistico** che condividono con l'associazione gli scopi e le finalità indicate nel presente statuto.

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'ente avvalendosi di uno staff professionale e di volontari.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese **effettivamente** sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'ente secondo quanto previsto dall'art. 17 d.lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'ente ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 d.lgs 117/2017.

### Articolo 3

#### SOCI

I Soci si dividono in due categorie: fondatori ed ordinari.

Sono Soci fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci ordinari le persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti regolarmente iscritte nel libro Soci, ed accettate dal Consiglio Direttivo, previo versamento della quota di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio stesso.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di provenienza, nazionalità, religione, cultura, orientamento sessuale.

Per tutti i Soci vige l'uniformità del rapporto associativo ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Essi hanno diritto di votare nelle assemblee e di usufruire delle strutture e delle attrezzature dell'Associazione, di partecipare alle attività della Associazione secondo le modalità definite con apposito regolamento e di consultare i libri sociali, con le modalità e i tempi stabili dal Consiglio Direttivo.

### Articolo 4

#### AMMISSIONE

La richiesta di divenire Socio è rivolta al Presidente del Consiglio Direttivo.

La decisione in ordine all'accettazione o meno del nuovo Socio spetta al Consiglio Direttivo.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione all'interessato e cura l'annotazione del nuovo aderente nel libro soci, dopo il versamento della quota stabilita dall'Assemblea.

All'atto dell'iscrizione nel Libro sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

### Articolo 5

#### QUOTE ANNUALI

Tutti i Soci devono corrispondere all'atto dell'ammissione la quota, se deliberata dal Consiglio Direttivo e il contributo sociale annuale nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dell'esercizio.

Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal Consiglio, il socio verrà escluso con deliberazione del Consiglio stesso.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento minimo di cui sopra. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi.

La quota non è trasmissibile nè rivalutabile in quanto qualsiasi versamento si intende a fondo perduto.

In particolare il versamento non è rivalutabile nè ripetibile nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'aderente.

Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per atto tra vivi nè per successione a titolo particolare o universale.

#### Articolo 6

##### PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per:

morte od estinzione;

recesso;

esclusione per mancato versamento della quota annuale associativa, prolungata inadempienza degli obblighi assunti, per gravi motivi o per il mancato rispetto dei regolamenti eventualmente emanati.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può limitarsi a sospendere il Socio in tutto o in parte nei suoi diritti nei confronti dell'Associazione per il periodo che riterrà più opportuno.

La qualità di associato non è trasmissibile ad alcun titolo.

I Soci possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione.

I soci receduti od esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, ed i loro eredi non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dall'Associazione.

#### Articolo 7

##### ESERCIZI FINANZIARI - RENDICONTO ANNUALE - AVANZI DI GESTIONE

Gli esercizi finanziari si chiudono al trentun dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I rendiconti approvati dall'Assemblea vengono depositati presso la sede sociale, gli associati hanno facoltà di consultarli e di chiederne copia.

In caso di particolari esigenze l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti potrà essere convocata nel più ampio termine di centoottanta giorni.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative

di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione tiene, oltre a quelli previsti dalla normativa fiscale, i libri sociali di cui all'art. 15 D.lgs 117/2017 e pertanto i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli eventuali altri organi sociali, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Tutti i libri e i documenti dell'Associazione sono visibili agli aderenti che ne facciano motivata istanza al Presidente; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

#### Articolo 8

##### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Presidente;

il Consiglio Direttivo;

l'Organo di Controllo;

Il Revisore legale dei conti;

Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono rinnovabili.

#### Articolo 9

##### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

I Soci riuniti formano l'Assemblea.

L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno un decimo di tutti i soci.

##### Convocazione

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente per iscritto con lettera inviata almeno otto giorni prima della riunione a mezzo del servizio postale, posta elettronica o via fax: nella lettera devono essere indicati esplicitamente data, luogo e ora della prima e della seconda convocazione tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Partecipano all'assemblea i Soci in regola con il versamento delle quote associative.

L'assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario, se nominato, in assenza anche di quest'ultimo, dal Vicepresidente, se nominato, o in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti.

I Soci che non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea hanno facoltà di delegare all'uopo un altro Socio. Ciascun Socio non può raccogliere più di due deleghe.

Le Assemblee dei soci si possono svolgere anche per audioconferen-

za o videoconferenza, a condizione che: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta presso la sede sociale.

L'Assemblea è sovrana, le delibere assunte secondo le norme previste dal presente Statuto vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

Copia di tutte le delibere dell'Assemblea sono depositate presso la sede sociale a disposizione degli associati, i quali hanno facoltà di chiederne copie.

#### Deliberazioni

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione solo se è presente o rappresentata la maggioranza semplice dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno complessiva di tutti i soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione

per le delibere relative alla modifica del presente Statuto con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione per le delibere relative allo scioglimento o alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno i (tre quarti) di tutti i soci.

#### Competenze

Le funzioni dell'Assemblea ordinaria sono:

- approvare il rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito agli orientamenti generali delle attività dell'Associazione;
- deliberare in merito ai regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, ed eventualmente il Vicepresidente e il Vicepresidente Vicario;
- nominare l'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori o il Revisore unico e il Collegio dei Probiviri, se necessario od opportuno;
- deliberare in merito ai compensi degli organi dell'Associazione;
- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

Le funzioni dell'Assemblea straordinaria sono:

- deliberare le modifiche da apportare allo statuto;
- deliberare lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione.

#### Articolo 10

#### IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo riveste la funzione di Presidente dell'Associazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, li presiede e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per la rielezione degli organi medesimi.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente Vicario e in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo tutte le dette mansioni spettano al Vicepresidente.

Il fatto stesso che il Vicepresidente Vicario o il Vicepresidente agisca in nome ed in rappresentanza dell'Associazione attesta di per sè l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

#### Articolo 11

#### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

##### Composizione

Possono essere eletti quali componenti del Consiglio Direttivo solo i Soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea dei Soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente Vicario e il Vicepresidente, se questi non sono già stati nominati dall'assemblea.

##### Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso, con avviso inviato a tutti i consiglieri, a mezzo servizio postale, fax, posta elettronica o telegramma, almeno cinque giorni prima della data della riunione ed in caso di urgenza, con preavviso di almeno ventiquattro ore.

##### Competenze

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano tra l'altro:

- la **determinazione** dell'indirizzo (via e numero civico) all'interno del Comune ove è posta la sede associativa;
- le deliberazioni sui programmi di attività;
- la redazione e la presentazione all'assemblea delle relazioni sull'attività dell'Associazione;
- la redazione e la stesura dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- le deliberazioni circa l'ammissione dei Soci;
- le deliberazioni circa la perdita o sospensione della qualità di Socio;

la redazione del rendiconto consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- la predisposizione del rendiconto preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno;

- la designazione di eventuali collaboratori per le attività dell'associazione anche tra i non Soci;

- la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione delle liberalità, dei contributi, dei crediti e al pagamento delle obbligazioni contratte.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il compenso.

#### Deliberazioni

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal suo Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario, dal Vicepresidente, se nominati o in mancanza da altro membro designato dai presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipa la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

Le riunioni del Consiglio direttivo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta presso la sede sociale.

#### Sostituzione membri

Qualora venga meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo può cooptare altri membri in sostituzione di quelli mancanti, che dureranno in carica fino a scadenza del mandato del Consiglio o rimettere l'opportuna delibera all'Assemblea nella sua prima riunione.

#### Articolo 12

##### ORGANO DI CONTROLLO

Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 117/2017 viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 D.lgs 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 Dlg.s 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Dlg.s 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate spese.

#### Articolo 13

##### REVISORE LEGALE DEI CONTI

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 DLGS 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi .

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica due anni e può essere rinominato fino a due volte consecutive.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ente, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la **corrispondenza** del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

#### Articolo 14

##### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, l'Assemblea nomina il Collegio dei probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ente e riguardanti uno o più socie , e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri, se previsto, è composto da tre persone elette **dall'Assemblea** tra persone che non fanno parte del Consiglio direttivo.

Le componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili due volte.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal componente più anziano.

Il Collegio si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Con-

siglio direttivo, oppure tre soci.

#### Articolo 15

##### REGOLAMENTI DELL'ASSOCIAZIONE

Uno o più regolamenti per l'attuazione delle norme del presente Statuto possono essere elaborati dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

I regolamenti possono essere modificati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 16

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per le cause previste dall'art. 27 C.C..

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ente con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. N. 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto stabilito dall'articolo 9 del Dlgs 117/2017

#### Articolo 17

##### PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ente, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'ente trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi di enti pubblici e di privati;
- finanziamenti pubblici nazionali ed europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ente;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati ;
- attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;

- attività diverse secondarie e strumentali ai sensi dell'articolo 6 Dlgs 117/2017.

Articolo 18<sup>n</sup>

#### ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, alla fine di ogni esercizio verrà redatto e presentato all'Assemblea il bilancio consuntivo a norma di legge.

Le rimanenze attive nette risultanti dal bilancio annuale, dopo fatta la deduzione di qualunque spesa o impegno dell'Associazione, saranno accantonate a riserva straordinaria.

Articolo 19

#### NORMA FINALE

Per quanto non stabilito nel presente Statuto, si osservano le disposizioni delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

VISTO NE VARIETUR


TORINO, 2 DICEMBRE 2021

(ALL'ORIGINALE FIRMATO:)

BARICCO ENRICA

GRAZIA REVETE NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A NORMA DI  
LEGGE REGISTRATO A TORINO IL 13 DICEMBRE 2021  
AL NUMERO 61032  
TORINO, LI' 21 DICEMBRE 2021

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains text, including the name 'BARICCO ENRICA' and the date '21 DICEMBRE 2021', which matches the typed text above it.